

## PROPOSTE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

1) Mobilitazione dell'avvocatura per l'immediata abrogazione del comma 2° dell'art. 283 c.p.c. e del comma 7° dell'art. 431 c.p.c., introdotti dalla legge 12.11.2011, n. 183 in vigore dall'1.1.2012 che prevedono che in caso di rigetto dell'istanza con la quale si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per inammissibilità o per manifesta infondatezza *"Il Giudice con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 10.000"*. La norma dilata oltre ogni misura accettabile il potere decisionale del giudice al di fuori di fonti normative certe di riferimento. In sostanza la norma tende a penalizzare che esercita il diritto, sempre riconosciuto, di conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, esponendo il richiedente a subire una pena che può arrivare ad € 10.000,00.

2) Mobilitazione dell'avvocatura per la salvaguardia del sistema delle impugnazioni articolato su tre gradi di giudizio: il primo ed il secondo sul merito ed il terzo di legittimità; considerato che l'attuale governo, stando alle voci correnti, pare che voglia riprendere in esame la proposta della motivazione della sentenza a pagamento, con definitività della sentenza in assenza di richiesta di motivazione entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione.

L'attività difensiva dell'avvocato senza il sistema delle impugnazioni si tradurrebbe in semplice e formale attività burocratica – amministrativa nella quale il Giudice diventerebbe il protagonista assoluto ed esclusivo del processo civile. E' preoccupante la posizione assunta da ANM che si è detta favorevole a rivedere il sistema delle impugnazioni attraverso politiche legislative dissuasive.

3) Mobilitazione dell'avvocatura per una riforma radicale e totale del processo civile che si basi su regole chiare dirette all'accelerazione della decisione che in primo grado deve aversi entro massimo di diciotto mesi dall'inizio dell'azione giudiziaria.

## PRINCIPI DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

1) Introduzione del giudizio attraverso deposito del ricorso completo di tutti i documenti utili per la decisione e di ogni richiesta istruttoria che si intende proporre.

2) Convocazione del convenuto o dei convenuti a cura della Cancelleria.

3) Termine per comparire non superiore a quaranta giorni.

4) Obbligo del convenuto di costituirsi dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione con memoria completa di tutti i documenti utili per la decisione e di ogni richiesta istruttoria che si intende proporre.

5) Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di prima comparizione non può decorrere un termine superiore a 60 giorni o di 90 giorni nell'ipotesi di convenuti residenti all'estero.

6) Nella prima udienza il giudice tenta la conciliazione della lite, formulando una proposta scritta su cui le parti si devono pronunciare immediatamente o nell'udienza successiva. Su richiesta anche di una sola parte processuale assegna un ulteriore termine perentorio di venti giorni per precisazione della domanda, per produzione documentale e per richieste istruttorie ed un ulteriore termine di giorni dieci per repliche sull'ammissibilità delle domande e delle prove. Tra la prima e la seconda udienza deve fissarsi un rinvio non superiore a quaranta giorni. Detto termine deve considerarsi perentorio.

7) Nella prima udienza o nella seconda in caso delle richieste di cui al punto 6), il Giudice si pronuncia con ordinanza in udienza sulla richiesta delle prove. In caso di ammissione di prove orali, il Giudice fissa un'udienza indicando una data non superiore a trenta giorni, termine perentorio, per la raccolta delle prove orali. Le prove orali devono raccogliersi tutte nella stessa udienza, senza soluzione di continuità e nel caso non si riesca ad esaurire la prova orale nell'udienza indicata, si procede nei giorni di udienza immediatamente successivi.

In caso di indisponibilità del teste o dell'interrogando a comparire le domande dovranno essere formulate per iscritto ed inviate nei dieci giorni successivi al teste o all'interrogando non comparso, che a sua volta deve fornire le risposte per iscritto nei successivi dieci giorni.

7) Esaurita la prova orale il Giudice, se ritiene di dover fare ricorso ad uno o più CTU, formula nella stessa udienza i quesiti che trasmette al C.T.U. nominato, rinviando la causa ad un'udienza da tenersi non oltre i quindici giorni successivi (Termine perentorio), per il giuramento del C.T.U. e per la nomina in udienza dei CTP.

8) Il CTU deve espletare l'incarico nel termine perentorio non superiore a gg. 60 (sessanta). Esaurito l'incarico dovrà trasmettere la relazione tecnica ai CTP nominati dalle parti, o in mancanza, ai difensori, nei dieci giorni successivi. Le parti hanno quindici giorni tempo (termine perentorio) per trasmettere al C.T.U. le proprie osservazioni. Nei dieci giorni successivi (Termine perentorio) il CTU deposita nella Cancelleria del Giudice, la propria relazione e le osservazioni delle parti.

9) Il Giudice una volta conferito l'incarico al CTU rinvia la causa ad altra udienza da tenersi in un termine perentorio non superiore a mesi quattro per consentire alle parti di precisare le conclusioni.

10) Il Giudice rinvia la causa ad altra udienza da tenersi in un termine perentorio non superiore a giorni 20 per la discussione orale della causa, autorizzando le parti a

depositare memorie scritte nel termine perentorio di giorni dieci prima dell'udienza fissata per la discussione.

11) Al termine della discussione il Giudice pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo. Se per la complessità delle questioni trattate non è in grado di pronunciare la sentenza nella stessa udienza, darà solo lettura del dispositivo, mentre la sentenza verrà depositata nel termine perentorio di trenta giorni dall'udienza di discussione.

12) Tra il deposito del ricorso introduttivo ed il deposito della sentenza deve intercorrere un termine da considerarsi perentorio non superiore a mesi 18. Il suddetto termine di mesi di 18, può slittare di ulteriori mesi sei solo nell'ipotesi in cui si renda necessaria un supplemento di consulenza tecnica o un rinnovo della stessa. Il Giudice è comunque tenuto a motivare analiticamente con ordinanza la necessità del supplemento o del rinnovo della C.T.U.

13) L'appello si propone nel termine perentorio di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza o nel termine breve di giorni trenta in caso di notifica.

14) L'appello si propone con ricorso con le stesse modalità previste per il giudizio di primo grado.

15) Nella prima udienza le parti precisano le conclusioni ed il Giudice di appello rinvia la causa ad una successiva udienza da tenersi nel termine perentorio di giorni trenta per la discussione orale, autorizzando le parti al deposito di memorie sino a dieci giorni prima della discussione orale.

16) La sentenza viene pronunciata con le stesse modalità previste per il giudizio di primo grado.

17) In caso sia necessario procedere al rinnovo di alcuni mezzi istruttori o della C.T.U., si seguono le stesse modalità previste per il giudizio di primo grado.

18) Tra il deposito del ricorso in appello e la sentenza deve intercorrere un termine da considerarsi perentorio non superiore ad un anno che può slittare di ulteriori mesi sei solo nell'ipotesi in cui si renda necessario disporre un rinnovo della C.T.U. che sia stata già espletata in appello.

19) Il Giudice in primo grado decide sempre in composizione monocratica; in secondo grado sempre in composizione collegiale.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Il mancato rispetto di un termine perentorio nel processo civile da parte di un giudice, potrebbe essere sanzionato in due modi alternativi o congiunti a scelta**



**del legislatore: 1) Immediata sostituzione del Giudice che non rispetta il termine perentorio con altro giudice (Una sorta di Commissario ad acta del processo civile, figura già nota e consolidata nel processo amministrativo) 2) Previsione di un risarcimento del danno in favore dell'erario a carico del Giudice che non rispetta il termine perentorio.**

Roma, 4 gennaio 2012